

Provvedimento di archiviazione della richiesta di indennizzo dei danni cagionati dalla fauna selvatica

T.A.R. Sardegna, Sez. II 8 luglio 2022, n. 484 - D'Alessio, pres.; Serra, est. - Vitivinicola Alberto Loi Eredi Società Agricola Semplice (avv.ti F. e M. Pilia) c. Provincia di Cagliari (avv. Garbati) ed a.

Animali - Provvedimento di archiviazione della richiesta di indennizzo dei danni cagionati dalla fauna selvatica.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha esposto di aver presentato, in data 14 agosto 2014, istanza alla Provincia di Cagliari per ottenere l'indennizzo dei danni cagionati da fauna selvatica ex art. 59 L.R. n. 23/98, relativi al proprio vigneto ubicato in Comune di San Vito località "Cungiau Casula".

In pari data ha richiesto che venisse svolto un sopralluogo urgente per l'accertamento dei danni, nonché l'autorizzazione all'immediata vendemmia, per evitare il protrarsi degli stessi, reiterata in data 20 agosto 2014, senza ricevere riscontro; di tal che, in data 29 agosto 2014 ha proceduto con la vendemmia.

1.1. La Provincia, in data 10 settembre 2014, ha trasmesso il preavviso di rigetto e, a seguito delle osservazioni presentate, ha comunque adottato il provvedimento di archiviazione della richiesta in quanto la ricorrente ha posizionato una recinzione di altezza 1,80 mt che impedisce l'attività venatoria all'interno della stessa, in contrasto, perciò, con i provvedimenti adottati per arginare il fenomeno dei danni da fauna selvatica, risultando il fondo della ricorrente un "fondo chiuso" ai sensi degli artt. 58 e 61 lett. s L.R. n. 23/98, con la conseguente non ammissibilità dell'istanza di indennizzo.

2. Di tale atto la ricorrente deduce l'illegittimità con un unico motivo, fondato sulla circostanza per cui il fondo non sarebbe un "fondo chiuso" ai sensi della L.R. n. 23/98, in quanto, perché assuma tale qualificazione, lo stesso non deve solo essere chiuso con recinzione non inferiore a 1,80 mt, ma altresì deve essere data notifica dei dati all'Assessorato Regionale della difesa dell'ambiente e della Provincia competente; inoltre il fondo deve essere delimitato con adeguate tabelle, esenti da tasse, da apporsi dal proprietario o dal conduttore, ex art. 58, comma 4 L.R. n. 23/98.

Nessuno di tali presupposti, neppure la recinzione di altezza non inferiore a 1,80 mt è presente nel caso di specie, e ciò è confermato dalla circostanza per cui dal 2008 al 2013 la ricorrente ha ricevuto sempre l'indennizzo in esame, senza che siano mutati i luoghi né la Provincia ha peraltro svolto sopralluoghi nel 2014.

Circostanze queste esposte nelle osservazioni procedurali, sulle quali l'amministrazione non si è espressamente pronunciata.

3. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha censurato per i medesimi vizi il nuovo provvedimento emanato dalla Provincia, invero del medesimo tenore del precedente, e riferito alla successiva annualità (2015), per la quale si sono svolte le medesime scansioni fattuali e procedurali sopra esposte.

4. Resiste al giudizio la Provincia di Cagliari, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

5. Resiste poi la Città Metropolitana di Cagliari, subentrata *ex lege* nell'esercizio delle funzioni alla Provincia, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

6. All'udienza pubblica del 16 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La ricorrente, in particolare, contesta, con l'unico articolato motivo di ricorso, che sussistano i presupposti per ritenere il proprio fondo come "fondo chiuso", ai sensi della L.R. n. 23/1989, che assume rilevanza, nella presente fattispecie, in ragione della possibilità che tale qualificazione escluda l'indennizzabilità dei danni prodotti alle colture dagli animali selvatici nelle annualità 2014 e 2015. In tale direzione, evidenzia peraltro come lo stato dei luoghi non sia comunque mutato rispetto alle precedenti annualità, nelle quali l'indennizzo era stato erogato.

8. Tuttavia, rileva il Collegio che ciò che è mutato dall'annualità 2014 è il quadro giuridico di riferimento, in quanto, con Determinazione del Dirigente dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente della Regione, n. 951 del 23 settembre 2013, è stata revocata la zona di ripopolamento e cattura denominata "Monte Narba Genn'Argiolas" nel Comune di San Vito, ove è ubicato il terreno della ricorrente, consentendo l'ingresso ai cacciatori e l'abbattimento degli animali selvatici, anche al fine di salvaguardare le colture (doc. 5 Provincia).

Con il provvedimento impugnato perciò, rilevata la sussistenza di un fondo chiuso, è stata archiviata la richiesta di indennizzo poiché i cacciatori, per tale situazione, non potevano aver avuto ingresso nel terreno e, perciò, la ricorrente avrebbe tenuto un comportamento in contrasto con i provvedimenti adottati per arginare il fenomeno dei danni da fauna selvatica e tale da cagionare il danno lamentato.

9. Invero tale circostanza non è contestata dalla ricorrente, che invece lamenta che non sussistano i presupposti del "fondo chiuso", in quanto mancherebbero i presupposti previsti dall'art. 58, comma 4 e 61, comma 1 lett. s L.R. n. 23/1989,

poiché non vi sarebbe stata alcuna notifica all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e alla Provincia circa tale condizione del fondo e, comunque, non sarebbe stata presente neppure una recinzione di altezza di mt 1,80.

9.1. Detta tesi, su cui si fonda principalmente il ricorso, non è fondata.

Ai sensi dell'art. 61, comma 1 lett. s) L.R. n. 23/1989, sono fondi chiusi, nei quali è vietata la caccia, i "*fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri*"; per essi, l'art. 58, comma 4 L.R. n. 23/1989, prevede che "*il proprietario o il conduttore di fondi chiusi, come individuati alla lettera s) dell'articolo 61, sono tenuti a notificare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e alla Provincia competente i dati relativi a tali aree. Gli stessi provvedono a delimitare i fondi con adeguate tabelle, esenti da tasse, da apporsi a proprio carico*".

10. Come emerge dalla piana lettura delle disposizioni citate, ciò che rileva nel caso di specie, per escludere l'indennizzo, è che sussista la caratteristica materiale propria del fondo chiuso, *i.e.* una recinzione di 1,80 mt., che determina l'impossibilità per i cacciatori di accedervi per esercitare attività venatoria, che sarebbe stata idonea, per quanto previsto, ad escludere i danni alle colture.

Non assume dunque, ai fini in oggetto, rilevanza la circostanza dell'omessa notifica delle caratteristiche del fondo da parte della stessa ricorrente, che peraltro in tal guisa si avvantaggerebbe di un proprio inadempimento all'obbligo posto dall'art. 58, comma 4 L.R. n. 23/1989.

10.1. Come detto sopra peraltro, non rileva la circostanza che nelle annualità precedenti fosse comunque stato erogato l'indennizzo, in quanto è solo dall'annualità 2014 che la circostanza ha assunto rilevanza, stante la revoca della zona di protezione, con conseguente apertura all'attività venatoria della zona, volta appunto rimuovere la causa del danno, *i.e.* la presenza di animali selvatici.

11. In merito poi alla presenza della recinzione, essa risulta provata sulla base del verbale di accertamento dello stato dei luoghi svolto dalla Provincia di Cagliari e dalla Stazione Forestale di Muravera, con allegata documentazione fotografica, da cui risulta la presenza della recinzione metallica e l'assenza di scalandrini e varchi che impedisce l'accesso dei cacciatori (docs. 8 e 9 Provincia).

Mentre non risulta provata la circostanza, asserita dalla ricorrente ma smentita dalle rilevazioni effettuate, secondo cui l'altezza della recinzione sarebbe stata inferiore a mt. 1,80.

11.1. Né può essere decisiva l'assenza del titolare della azienda ricorrente al momento del sopralluogo, non essendo ciò prescritto da alcuna norma, non trattandosi di procedimento sanzionatorio, e dovendo comunque rilevarsi l'assenza di alcuna prova contraria rispetto alla circostanza in fatto documentata dall'amministrazione.

12. In conclusione, il ricorso, anche per motivi aggiunti, è infondato e deve essere rigettato.

Le spese, stante la peculiarità della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.

(Omissis)